

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Ordine

1.1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Cliente restituisce a United Machining Italy SpA l'offerta commerciale e le presenti condizioni generali di contratto, che ne formano parte integrante, debitamente sottoscritte.

1.2. Le presenti condizioni generali di contratto non possono essere derogate se non per mezzo di conferma scritta rilasciata da United Machining Italy SpA.

2. Sospensione del contratto e clausola penale

2.1. È consentito a United Machining Italy SpA di sospendere l'esecuzione dell'ordine in mancanza del pagamento da parte del Cliente della somma eventualmente pattuita quale acconto.

2.2. La somma ricevuta a titolo di acconto verrà incamerata da United Machining Italy SpA a titolo di penale nel caso in cui il contratto sia risolto per fatto e colpa del Cliente, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.

3. Esecuzione del servizio

3.1. Il termine di esecuzione del servizio indicato nell'ordine si intende non essenziale.

3.2. Eventuali ritardi nell'esecuzione non potranno essere invocati dal Cliente quale causa di risoluzione del contratto o a qualunque altro effetto, né per richieste di indennizzo nei confronti di United Machining Italy SpA.

3.3. Fatta salva la previsione di cui all'art. 2.1. che precede, il termine per l'esecuzione indicato nell'offerta commerciale decorre dal momento della conclusione del contratto.

3.4. United Machining Italy SpA si riserva il diritto di non effettuare il servizio nel caso in cui, al momento della restituzione dell'offerta commerciale controfirmata, siano state modificate dal Cliente le condizioni di pagamento rispetto a quelle indicate nell'offerta commerciale ricevuta, trattandosi in tal caso di controproposta contrattuale.

4. Pagamenti

4.1. I pagamenti devono essere seguiti secondo quanto contrattualmente previsto.

4.2. Fermo quanto previsto al successivo art. 5, l'inosservanza delle condizioni di pagamento autorizza il venditore a risolvere il contratto avvalendosi dei rimedi di legge e ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.

4.3. In tali ipotesi, il venditore avrà il diritto, oltre al rimborso di tutte le spese ed i costi sostenuti, di trattenere tutte le somme sin lì ricevute a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4.4. Al venditore vengono inoltre riconosciuti interessi moratori per ritardato pagamento nella misura del Prime Rate maggiorato di 2 punti.

5. Clausola risolutiva espressa

5.1. United Machining Italy SpA potrà risolvere in qualsiasi momento e con efficacia immediata il presente contratto nel caso in cui il Cliente sia sottoposto a procedura concorsuale, ovvero ne mutino sostanzialmente le condizioni patrimoniali in modo da porre in evidente rischio e pericolo il

conseguimento della controprestazione (soggezione a pignoramenti per importi rilevanti, stato di insolvenza, elevazione di protesti o presenza di segnalazioni CRIF, ecc.).

5.2 In tutti i predetti casi, la risoluzione avverrà di diritto a seguito di semplice comunicazione scritta.

5.3 In tali ipotesi, il venditore avrà il diritto, oltre al rimborso di tutte le spese ed i costi sostenuti, di trattenere tutte le somme sin lì ricevute a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

6. Foro competente

6.1. Per ogni controversia inerente all'applicazione, l'esecuzione e la risoluzione del contratto è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Timbro e Firma del cliente

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di approvare specificamente, mediante doppia sottoscrizione, le seguenti clausole:

art. 2.1 facoltà di sospendere esecuzione ordine
art. 3.2. esclusioni di responsabilità per ritardata esecuzione
art. 6 Foro competente

Timbro e Firma del Cliente
